



CITTA' DI THIENE

Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 156 in data 9.06.2009 e modificato con:

- Delibera di C.C. n° 314 del 27.10.2016;*
- Delibera di C.C. n° 100 del 27.09.2018;*
- Delibera di C.C. n° ____ del _____;*

PREMESSA

La necessità di sostituire il regolamento di Polizia Urbana redatto nel lontano 1932, nasce dall'esigenza di fornire la città di un corpus normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di "Prossimità" con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta dell'Amministrazione alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita.

INDICE

TITOLO 1 : **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- Articolo 6 Bis. ATTI VIETATI SU SUPERFICI PUBBLICHE, AD USO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO ANCHE SE PRIVATE

TITOLO 3 : **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Articolo 11. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 12. SGOMBERO NEVE
- Articolo 13. RAMI E SIEPI
- Articolo 14. PULIZIA FOSSATI
- Articolo 15. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Articolo 16. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Articolo 17. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- Articolo 18. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 19. OGGETTI MOBILI
- Articolo 20. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 21. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- Articolo 22. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- Articolo 23. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

TITOLO 5 : **ANIMALI**

- Articolo 24. ANIMALI DI AFFEZIONE
- Articolo 25. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 26. CANI
- Articolo 27. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

TITOLO 6 : **SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**

- Articolo 28. SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA
- Articolo 29. DIVIETO DI CONSUMO (NON CONTROLLATO) DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

TITOLO 7 : **VARIE**

Articolo 30. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 30 Bis.: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Articolo 31. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D.
"LAVAVETRI"

Articolo 32. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D.
"ACCOMPAGNATORE DI CARRELLI DELLA SPESA"

Articolo 33. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Articolo 34. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : **SANZIONI**

Articolo 35. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 : **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 36. ABROGAZIONI DI NORME

Articolo 37. REITERAZIONE

Articolo 38. NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutte le superfici pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico anche se private, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6: Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) lavare i veicoli;
- 2) calpestare aiuole e giardini pubblici;
- 3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- 4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- 7) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

- 8) Inoltre, è vietato l'abbandono di:
 - a) mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
 - b) rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;
- 9) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 Bis: Atti vietati su superfici pubbliche, ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico anche se private

Sulle superfici pubbliche, ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico anche se private è vietato:

- 1) schiamazzare, disturbare la quiete pubblica e utilizzare dispositivi di diffusione acustica nell'ambiente, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune;
- 2) stazionare consumando alimenti e bevande nelle sopra citate aree, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune;
- 3) essere presenti senza motivo nei parcheggi sotterranei e nei percorsi di collegamento tra la superficie ed i parcheggi stessi;
- 4) creare assembramenti e/o stazionamenti che disturbano la pedonalità ed intralciano il passaggio e/o l'accesso alle attività pubbliche e/o private;
- 5) bivaccare, abbandonare rifiuti e/o sdraiarsi nelle sopra citate aree, recando intralcio e disturbo alle persone, ovvero ostruire le soglie di ingresso alle attività pubbliche e/o private (con quest'ultimo termine si intendono anche le abitazioni);
- 6) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico anche se private, nonché utilizzare quest'ultime in modo difforme da quello stabilito;
- 7) imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate (visibili e non dalla pubblica via) di edifici privati;
- 8) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 9) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;
- 10) le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 8: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) Targhetta dell'amministratore di condominio. Gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti.
La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
La violazione di cui al presente comma NON comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere contemperate con quelle della riservatezza.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.
- 9) Le violazioni di cui ai commi dal 2 al 9 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10: Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- 1) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- 2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- 3) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di

- arredo urbano in genere;
- 4) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, AVS, Pasubio, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;
 - 5) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
 - 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal Regolamento Comunale smaltimento rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione

amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al com. 1.

Art. 19: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso dalle strade pubbliche, E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
- 2) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 22: Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 23: Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

- 1) In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2) Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
- 3) E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 4) E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 24: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 25: Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - custodire gli animali in spazi angusti, privi di acqua e cibo necessari.
- 2) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Chi detiene animali in proprietà private, stabilimenti, giardini e cortili, deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente nelle ore dedicate al riposo e, in generale, il rispetto delle norme di civile convivenza.
- 4) Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 26: Cani

- 1) Il proprietario o il detentore di un cane sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

- 3) Ai proprietari o detentori di cani è richiesta la massima collaborazione al fine di impedire che tali animali sporchino, con deiezioni solide e/o liquide, i marciapiedi, muri di edifici, portici o attrezzature pubbliche. Conseguentemente, è fatto obbligo a chiunque conduca cani in ambito urbano di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia delle deiezioni liquide. I detentori di cani sono, altresì, obbligati a portare con sé apposita paletta, sacchetto od altro strumento idoneo, per un'igienica raccolta delle feci e un contenitore di acqua per la diluizione delle deiezioni liquide, da mostrare a richiesta agli organi preposti al controllo.
- 4) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
- a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
 - b. Portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. E', comunque, obbligatorio applicare la museruola nelle aree pubbliche nei seguenti casi:
 - i. sempre, per i cani inseriti in un apposito registro (cani dichiarati a rischio elevato di aggressività);
 - ii. quando vi siano occasioni, individuate con ordinanza, caratterizzate da grande afflusso di persone;
 - c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. Assicurarci che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 - f. Non tenere il cane a catena o legato con qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante. Inoltre il cane deve avere un riparo rialzato dal suolo e chiuso sui tre lati. Nel caso l'animale dovesse essere per qualunque motivo legato deve avere sempre la possibilità di poter raggiungere il riparo e i contenitori degli alimenti.
 - g. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico. La presenza dell'animale deve essere segnalata con adeguato avviso.
 - h. I proprietari dei cani guida per ciechi sono esentati da quanto disciplinato con il presente articolo. Sono, altresì, esentati i conduttori dei cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio delle attività istituzionali.
- 5) Sono vietati:
- i. L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - j. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - k. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - l. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - i. Recisione delle corde vocali;
 - ii. Taglio delle orecchie;
 - iii. Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle

razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

- m. La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);
- 6) Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;
 - 7) Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale;
 - 8) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.
 - 9) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
 - 10) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
 - 11) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
 - 12) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa e, se del caso, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Colombi di città (columba livia forma domestica)

- 1) I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
- 2) Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 3) I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 28: somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29: divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) In relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, che hanno più volte determinato l'intervento delle Forze dell'Ordine; anche alla luce dei risultati positivi del Regolamento per le Aree Verdi (Deliberazione del C.C. n. 23 in data 27.09.2007) e dell'Ordinanza Sindacale n. 15 in data 27.10.2008, è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica – dalle ore 13:00 alle ore 24.00 e dalle ore 24:00 alle ore 06:00 di ogni giorno – in luogo pubblico o aperto al pubblico (anche se privato) nell'area urbana di Thiene, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 30: Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

- 1) Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 2) L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemperate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale;
- 3) L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;
- 4) È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
- 5) L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;
- 6) La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 30 Bis: Disciplina delle attività degli artisti di strada

- 1) Sono considerati "*artisti di strada*" coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea e senza fini di lucro, in aree e spazi pubblici;
- 2) Per gli stessi è vietato occupare lo spazio necessario all'esibizione con strutture, elementi o costruzioni fisse. Come previsto dal vigente regolamento per l'applicazione della Cosap, non si applica il canone di occupazioni per esibizioni occasionali non superiori a 60 minuti. Dopo una sosta in una determinata postazione, una nuova esecuzione deve avvenire a non meno di 200 metri di distanza. E' vietato svolgere l'attività in forma itinerante.
- 3) *L'artista di strada* è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possono essere causati dalla sua esibizione. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in

ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista che configuri imprudenza, inosservanza delle legge, regolamenti e delle norme di sicurezza in generale.

4) E' vietato il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada nelle seguenti zone:

- a) in tutta l'area mercatale durante lo svolgimento del mercato settimanale;
- b) durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, nell'area interessata e per tutta la durata delle stesse;
- c) nelle aree antistanti i luoghi di culto durante lo svolgimento delle cerimonie religiose;

5) Al di fuori delle zone vietate, l'attività ludico, artistica o culturale, può essere svolta nelle seguenti fasce orarie: - dalle 9.30 alle 12.30 e dalla 16.00 alle 21.00, per non più di 60 minuti nella stessa postazione, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) venga salvaguardata l'incolumità delle persone;
- b) non sia impedita la circolazione pedonale e/o veicolare;
- c) non siano impediti gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali;
- d) non venga imbrattato il suolo pubblico e, alla fine delle prestazioni, sia rimosso ogni oggetto utilizzato per lo svolgimento della performance;
- e) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. Non è ammesso l'utilizzo di impianti di amplificazione, anche di piccole dimensioni;
- f) non venga chiesto il pagamento di un biglietto, né venga chiesto un preciso corrispettivo per l'esibizione.

E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte;

6) Le violazioni alle disposizioni disciplinari sopra riportate sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 come stabilito dall'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Art. 31: Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dei occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 32: Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 33: Divieto di campeggio libero

- 1) E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di

veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 34: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8: SANZIONI

Art. 35: Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 221, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36: Abrogazioni di norme

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 37: Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 38: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.